

Delibera n. 10517 del 30-07-1993 proposta da GRANDI

Legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16: Disciplina della toponomastica.

Approvazione dei criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali e determinazione della documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica.

Il Relatore comunica.

La legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, al capo II disciplina l'uso della toponomastica nei seguenti settori:

- a) denominazione delle frazioni (art. 7);
- b) denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici, nonché monumenti, lapidi, o altri ricordi celebrativi permanenti (art. 8);
- c) corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale, ex L.P. 4 marzo 1980, n. 5 (art. 9);
- d) utilizzo da parte dei Comuni dei toponimi tradizionalmente usati in sede locale (art. 10);
- e) corredo toponomastico delle cartografie che gli enti locali intendono realizzare, rivedere o aggiornare (art. 11, comma 2).

L'art. 11, comma 1, della succitata legge stabilisce inoltre che per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali devono essere osservati i criteri deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta della Commissione provinciale per la toponomastica. A questo proposito la Commissione ha esaminato, nel corso di varie sedute, i problemi generali e particolari legati alla formulazione dei medesimi criteri, tenendo conto delle di-

versità delle parlate esistenti sul territorio provinciale.

Il testo dei criteri in oggetto (allegato A), è stato sottoposto alla necessaria verifica e sperimentazione sul campo dal 1989; aggiornato e integrato a più riprese è stato sottoposto, nella sua redazione definitiva, all'esame della succitata Commissione che, nella sua seduta di data 14 giugno 1993, ha espresso in merito parere favorevole e ha proposto la sua approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Per quanto riguarda la normativa per la trascrizione semplificata dei toponimi nelle parlate ladine della Valle di Fassa e nelle parlate alloglotte tedesche della Valle dei Mocheni e di Luserna, il Relatore, ritenendo necessarie ulteriori verifiche, propone di rinviarne l'approvazione a successivo provvedimento.

Il Relatore fa inoltre presente che si rende necessario determinare la documentazione che i Comuni devono produrre a corredo delle deliberazioni in materia di toponomastica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, al fine di consentire l'istruttoria delle pratiche e la formulazione del parere da parte della medesima Commissione.

A questo scopo il Servizio Beni librari e archivistici ha predisposto il testo (allegato B), elaborato sulla base di direttive già diffuse ai Comuni dallo stesso Servizio con lettera circolare di data 25 febbraio 1988.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16;
- visto l'art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'estratto del verbale della seduta della Commissione Provinciale per la toponomastica del 14 giugno 1993;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 11 della Legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, i criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali nel testo allegato al presente provvedimento sub lettera A, del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle norme per la trascrizione semplificata dei toponimi nelle parlate ladine della Valle di Fassa e nelle parlate alloglotte tedesche della Valle dei Mocheni e di Luserna;
- 3) di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, la documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica nel testo allegato al presente provvedimento sub lettera B, del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA SCELTA, LA TRASCRIZIONE E L'UTILIZZO DEI TOPONIMI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Parte integrante non gestita dal sistema

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A CORREDO DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Le deliberazioni comunali in materia di toponomastica, non soggette a controllo di legittimità, devono essere inviate al Servizio Beni librari e archivistici della Provincia che provvede ad istruire la pratica per la Commissione provinciale per la toponomastica, incaricata di esprimere il parere alla Giunta provinciale.

Alle predette deliberazioni deve essere allegata la seguente documentazione;

- a) planimetria delle aree interessate alle nuove intitolazioni viarie ed esatta localizzazione delle stesse;
- b) indicazione del tipo di area: se centro storico, periferia, zona residenziale, artigianale, industriale, ecc.;
- c) elenco dettagliato delle precedenti denominazioni viarie

ufficiali e/o d'uso corrente con raffronto alla nuova situazione;

d) elenco delle corrispondenze tra i toponimi in forma italiana e quelli popolari, se esistenti.

Nel caso di intitolazione a persone note in ambito locale, va allegato un sintetico profilo biografico, qualora non sia già contenuto nella premessa del provvedimento.

Nel caso di intitolazione a persona deceduta da meno di dieci anni, in aggiunta a quanto sopra, deve essere richiesta la deroga e devono essere indicate le particolari benemerienze della persona stessa.